Diritto privato: concetti introduttivi, le fonti del diritto

IL DIRITTO

Diritto in senso soggettivo

Potere riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse

(ho diritto che mi si paghi il debito, ho un diritto di proprietà su un bene)

Diritto in senso oggettivo

Regole che governano la condotta degli individui.

Es. il diritto penale

Caratteristica delle regole giuridiche è che queste non hanno un carattere né descrittivo né assertivo

Ma Prescrittivo: sono cioè dei precetti, esprimono dei comandi (la necessità di comportarsi o di non comportarsi in un certo modo).

Le regole giuridiche inoltre sono dotate del carattere della COERCITIVITÀ

Es. art. 1153: Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

Le regole generali ed astratte sono destinate ad essere tradotte in **comandi particolari e concreti** (sentenza, provvedimento amministrativo, etc.)

Hanno carattere **GENERALE** (non si rivolgono cioè ad un soggetto, ma ad una serie di soggetti) ed **ASTRATTO** (non riguardano uno o più casi concreti ma una serie ipotetica di casi e di fatti)

ORDINAMENTO GIURIDICO: Universo di regole di diritto, che formano un insieme unitario ed ordinato perché prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all'organizzazione di un gruppo sociale

Come nascono, come vengono prodotte le norme giuridiche?

Le fonti del diritto. SI DICONO FONTI DEL DIRITTO TUTTI GLI ATTI E I FATTI DA CUI SI ORIGINANO NORME GIURIDICHE

Fonti di produzione (atti o fatti da cui si originano le norme giuridiche)


procedimenti attraverso i quali in una determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica

ES. legge, decreto legge, decreto legislativo, etc.

Fonti di cognizione

(contenitori, documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formatesi attraverso le fonti di produzione)


ES. la Costituzione, i codici, etc.



- ➤ Il Trattato dell'Unione Europea e la legislazione comunitaria (regolamenti e direttive)
- ➤ La legge (Leggi parlamentari, decreti legislativi, decreti legge, codice civile, leggi regionali)
- > I regolamenti
- > Gli usi (solo in quanto richiamati dalle leggi)

La Costituzione

- Entrata in vigore il 1° gennaio 1948
- Può anche essere definita come una Fonte sulle fonti in quanto disciplina i processi di produzione delle fonti
- È una costituzione rigida, cioè modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso rispetto alla legislazione ordinaria



Art. 138 costituzione

- Leggi costituzionali
- Leggi di revisione costituzionale

- <u>Due successive deliberazioni</u> ad <u>intervallo non minore di tre mesi</u>
- Approvate dalla <u>maggioranza assoluta</u> dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
- Eventuale referendum popolare se nella seconda votazione la legge non è stata approvata dai due terzi dei componenti delle Camere

Limiti alla revisione costituzionale

<u>Limiti espressi</u>: art. 139 Costituzione (forma repubblicana)

<u>Limiti impliciti</u>: principio di unità nazionale, eguaglianza, sovranità popolare, diritti fondamentali

Costituzione e diritto privato

Oltre alle regole che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'apparato statale, contiene <u>i principi</u> <u>fondamentali</u> del diritto privato:

art. 2 - diritti inviolabili dell'uomo

art. 3 - principio di eguaglianza

art. 32 - diritto alla salute

art. 41 - libertà di iniziativa economica

art. 42 - proprietà privata

art. 29 - famiglia

art. 30 - filiazione

I principi costituzionali sono rilevanti:

- ➤ Sia come criterio
 interpretativo di altre norme
 (es. dall'art. 32 si è tratta la
 risarcibilità ex art. 2043 c.c.
 del "danno biologico", inteso
 come danno all'integrità
 psico-fisica della persona
- ➤ <u>Sia come norme di</u> <u>immediata applicazione</u>: es. dall'art. 2 si è tratto il riconoscimento dei diritti:
 - ♦ all'identità personale
 - ♦ al decoro e alla reputazione
 - ♦ alla riservatezza

Le fonti di diritto europeo

<u>Trattati</u> istitutivi della Comunità europea e dell'Unione Europea

- Trattato di Roma (1957)
- Trattato di Maastricht (1992)
- Trattato di Lisbona (2007)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona)

Regolamenti

Direttive

- Possono essere emanate solo nelle materie previste dai Trattati
- Hanno **immediata efficacia** nel diritto interno
- Prevalgono sulla legge interna
- Si tratta di **prescrizioni** rivolte agli Stati membri
- Contengono **principi** cui il legislatore dello stato membro deve adeguarsi
- Devono essere recepite per divenire efficaci

Eccezione: direttive self-executing

Il mancato recepimento entro i termini comporta una sanzione

Legge comunitaria (l. 86/1989)

Legge ordinaria ed atti aventi forza di legge

Legge ordinaria

Secondo la procedura descritta dagli artt. 70 ss. Costituzione

La potestà legislativa è attribuita in determinate materie anche alle <u>Regioni</u>. Per alcune materie tale attribuzione è *esclusiva*, per altre *concorrente* (art. 117 Costituzione)

Decreto legge

Art. 77 Costituzione

- Presupposti (condizioni di legittimità): necessità ed urgenza
- Durata: 60 giorni, entro i quali le Camere devono convertirlo in legge, altrimenti decade perdendo gli effetti fin dall'inizio (ex tunc)

Decreto legislativo

Art. 76 Costituzione

Il Parlamento può **delegare** la funzione legislativa al Governo a patto che:

- Siano determinati nella legge delega <u>i principi</u> <u>e criteri direttivi</u>

Limiti: art. 72 ult. comma

Atti aventi forza di legge

L'ordinamento prevede strumenti per la soluzione delle antinomie normative, ossia i **conflitti tra norme**

- <u>Criterio cronologico</u>: regola la successione delle fonti nel tempo. La sua applicazione comporta abrogazione della fonte più vecchia
- <u>Criterio gerarchico</u>: regola i rapporti tra fonti di diverso rango (es.
 Costituzione e legge ordinaria)
- <u>Criterio della competenza</u>: regola i rapporti tra fonti abilitate ad incidere su materie diverse

L'APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche non sono destinate a rimanere dei documenti cartacei, affermazioni teoriche di principi o di declamazioni retoriche.

Da *generali ed astratte* sono destinate a diventare comandi *particolari e concreti*

Il **giudice**, investito della soluzione di una controversia trasforma il comando in particolare e concreto tramite la **SENTENZA** (decisione di un giudice che, esaminato il caso concreto interpreta le norme e le applica)

Il diritto in action o legal process si compone di tre momenti agganciati l'uno all'altro in un processo dinamico.

- Legislazione (le fonti)
- Giurisprudenza (insieme delle decisioni dei giudici)
- Dottrina (la letteratura specialistica)

Non sempre il percorso parte dalle fonti; molto spesso nuove regole sono create dalla giurisprudenza, illustrate e razionalizzate dalla dottrina, e trovano solo in un secondo momento e un riconoscimento legislativo

L'INTERPRETAZIONE

L'applicazione delle norme non è mai un'operazione meccanica; essa esige sempre una serie di **operazioni complesse**. Innanzitutto:

- Stabilire quale, tra le norme possibili sia la regola che si addice al caso che si ha dinanzi (scegliere la regola)
- Attribuire un significato alla regola, sia di quella che si ritiene di applicare, sia di quella che si ritiene di escludere

Presupposto dell'applicazione delle regole giuridiche è la loro interpretazione = attribuzione di un significato a dei segni linguistici che normalmente non si presentano come ovvi ma per lo più sono suscettibili di assumere diversi significati (interpretazione della legge, di un contratto, di un testamento)

Secondo quali criteri svolgere questa operazione?


(non si tratta infatti di criteri liberi ma vincolati previsti ed oggetto essi stessi di una regola specifica)

Art. 12 disp. prel. cod. civ.

"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal <u>significato proprio delle parole</u>, secondo la <u>connessione di esse</u>, e dalla <u>intenzione del legislatore</u>"

Oltre a prevedere strumenti di **interpretazione** del diritto, l'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede strumenti di **integrazione del diritto**

Rimedi per colmare lacune e/o vuoti normativi (completezza)



Art. 12, 2° comma:

"Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano <u>casi simili o materie analoghe</u>; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i <u>principi generali dell'ordinamento giuridico</u> dello Stato"